

(N. 1288-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1950

Comunicata alla Presidenza il 9 gennaio 1951

Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza.

ONOREVOLI COLLEGHI. — La legge 11 aprile 1950, n. 130, migliorava del 10 per cento gli stipendi dei dipendenti dello Stato a far tempo dal 1° luglio 1949. Di conseguenza le pensioni maturate dopo tale data erano liquidate sulla base dello stipendio maggiorato del 10 per cento. Le pensioni maturate anteriormente rimasero senza le ripercussioni dell'aumento del 10 per cento della legge 11 aprile 1950.

Quando fu discussa e approvata questa legge vi furono degli affidamenti di interessamento alla Camera dei deputati e in Senato l'approvazione di un ordine del giorno del collega Riccio e mio perchè anche sulle pensioni maturate anteriormente al 1° luglio 1949 si ri-

percuotessero i benefici dell'aumento del 10 per cento dello stipendio.

Bisognava reperire i mezzi finanziari necessari per la copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Col presente disegno di legge si mettono a disposizione 6 miliardi. Sarebbe bastato, secondo il vostro relatore, un disegno di legge di un solo articolo che disponesse che le pensioni maturate anteriormente al 1° luglio 1949 si sarebbero liquidate con gli stessi criteri con i quali vengono liquidate quelle successive, cioè con le ripercussioni determinate dall'aumento del 10 per cento degli stipendi. Ma si posero allora due obiezioni:

a) l'aumento delle pensioni non è praticamente possibile senza una riliquidazione con mora di tempo non lieve per il che non sarebbe stato possibile il suo pagamento immediato;

b) i 6 miliardi reperiti dal Tesoro non sono sufficienti a sostenere l'onere della retroattività dell'aumento al 1° luglio 1949.

L'obiezione della necessità di una riliquidazione è seria e ha subito fortemente impressionato la vostra Commissione che non si è data requie fino a quando non seppe che poteva essere evitata. Una riliquidazione con relativo decreto ministeriale e registrazione da parte della Corte dei conti avrebbe fatto trascorrere parecchi mesi prima che i pensionati avessero potuto percepire l'aumento.

Tutto il sistema predisposto dai formulatori del presente disegno di legge è eretto sul presupposto fondamentale di evitare una generale riliquidazione.

È noto che la base pensionabile è costituita da tre elementi: a) l'ultimo stipendio percepito; b) il 20 per cento di questo; c) una cifra costante di 60 mila lire per tutte le pensioni qualunque sia l'ammontare dello stipendio. Ora per parificare le vecchie pensioni alle nuove, l'aumento del 10 per cento avrebbe dovuto avvenire solo sui due primi elementi, non sul terzo.

Nel dubbio che non si potessero aumentare le pensioni sui due primi elementi senza giungere alla paventata riliquidazione il disegno di legge propone di aumentare del 10 per cento la pensione quale attualmente percepita e cioè quindi anche sul terzo elemento, la cifra costante di 60 mila lire. In tal modo gli uffici periferici del Tesoro avrebbero fatto un'operazione semplicissima l'aggiunta del 10 per cento e l'aumento sarebbe stato pagato immediatamente.

Senonchè aumentandosi del 10 per cento la pensione attualmente corrisposta, si determinava un aumento del 10 per cento anche sulla fissa che saliva così da 60 a 66 mila lire, mentre le nuove pensioni si liquidano sulla base delle 60 mila. Si determinava una sperequazione a danno dei nuovi pensionati i quali d'altronde invocano che l'aumento della pensione non può limitarsi solo sulla base dello stipendio.

Ecco l'origine dell'articolo 2 che eleva per tutti i pensionati vecchi e nuovi la cifra costante della base pensionabile da 60 mila a 66 mila lire, per il che il presente disegno di legge non rappresenta solo la perequazione delle vecchie pensioni alle nuove, ma un aumento ulteriore oltre quanto disposto nella legge 11 aprile 1950. Da qui la ragione del titolo del disegno di legge: « Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza », anzichè: « Perequazione delle pensioni anteriori al 1° luglio 1949 ».

Questo aumento ulteriore importa un onere di 1.200 milioni sui 6 miliardi necessari per l'esecuzione del disegno di legge, cioè un quinto del totale. Se pertanto si escludesse dalla maggiorazione del 10 per cento la quota di pensione derivante dall'aumento della cifra fissa di 60 mila lire si avrebbe una spesa di 4.800 milioni.

La vostra Commissione ha voluto prima di aderire alla soluzione proposta dal disegno di legge, — che se rappresenta un miglioramento in più, così ai vecchi come ai nuovi pensionati, costituisce pure un maggior onere continuo, anche per il futuro del bilancio — ha approfondito l'accertamento circa la necessità o meno della generale riliquidazione e il vostro relatore ha fatto indagini a Roma e negli uffici provinciali del Tesoro alla periferia ed ha potuto constatare la buona organizzazione di questi uffici, con uno schedario aggiornato di tutti i pensionati con molteplici dati inerenti alla pensione. Un plauso del Senato è giustamente meritato. Da queste indagini è risultato che gli uffici provinciali del Tesoro potrebbero applicare praticamente la legge in circa un mese. Sarebbe però necessaria la compilazione al centro di un prontuario dal quale dovrebbe risultare la quota di detrazione per tutte le possibili anzianità (da 20 a 40 anni), per le varie categorie di pensioni (dirette e indirette, normali e privilegiate) e per le varie categorie di personale (civili, militari, Corpi armati, ferrovieri, salariati, ecc.); per la compilazione e stampa del quale gli uffici prevedono un tempo minimo di tre mesi.

Pur rimanendo esclusa la necessità della riliquidazione si avrebbe però l'inconveniente del ritardo di quattro mesi per il pagamento delle pensioni aumentate, che potrebbe essere

ridotto predisponendo la compilazione del prontuario nelle more dell'approvazione della legge.

Resta la seconda obiezione, quella che più è sentita dalla categoria, della possibilità o meno della retrodatazione al 1° luglio 1949. Il problema è puramente una questione di copertura. La cifra preventivata per l'aumento delle vecchie pensioni abbiamo visto che ammonta ad annui 4.800 milioni. L'aumento anche della fissa a 66 mila lire rappresenta 1.200 milioni all'anno. Si potrebbe lasciare come sono oggi le basi di liquidazione, cioè aumentare del 10 per cento i primi due fattori: stipendio e aumento del 20 per cento sullo stipendio e lasciare invariata la fissa a 60 mila e in tal caso si avrebbero disponibili 1.200 milioni che permetterebbero di retrodatare l'aumento ai vecchi pensionati al 1° aprile 1950 e fors'anche al 1° marzo. Ma la maggioranza della onorevole Commissione, si orientò verso una soluzione più complessa, che tiene conto di tre esigenze: 1° immediatezza del pagamento dell'aumento; 2° la volontà di tener fermo l'aumento della fissa a 66 mila lire; 3° il desiderio di corrispondere sostanzialmente quanto i vecchi pensionati percepirebbero con la retroattività con un aumento superiore prolungato nel tempo o una indennità nel caso che il pensionato venisse a premorire.

Tale soluzione tiene fermo l'attuale disegno di legge, ma, in caso di decesso dei titolari delle pensioni vigenti al 1° luglio 1949, viene concessa a favore degli aventi diritto alla reversibilità una indennità *una tantum* del 50 per cento in caso di morte nel 1950-51, del 40 per cento nel 1951-52; del 30 per cento nel 1952-53; del 20 per cento nel 1953-54, e poichè solo una parte graverebbe sull'esercizio in corso è possibile provvedere alla sua copertura nei limiti della cifra disponibile.

La soluzione ha l'indubbio vantaggio, che il vostro relatore è ben lieto di riconoscere

che l'aumento potrà essere subito percepito dai pensionati, che in quattro anni percepiranno quanto otterrebbero con la decorrenza al 1° luglio 1949, che in caso di premorienza l'importo verrebbe corrisposto con una indennità. Nelle strettoie delle possibilità e nella urgenza di far presto quanto vi viene proposto dalla Commissione è sembrato la miglior soluzione realizzabile.

Gli emendamenti che la Commissione vi propone di introdurre all'articolo 1 tendono a precisare meglio le pensioni soggette ad aumento e a comprendere nell'aumento stesso anche le pensioni riferentisi a cessazioni dal servizio avvenuto dopo il 1° luglio 1949 ma liquidate in base a stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente a tale data, il che si verifica soprattutto nei casi di cessazione dal servizio avvenuto durante il periodo di aspettativa.

Gli altri articoli, come il 3 e il 4, riguardano posizioni particolari.

L'articolo 5 congloba il caroviveri nell'assegno di caroviveri che viene opportunamente elevato. Si solleva la questione della diversa posizione che ne può derivare a seguito del diverso numero dei figli. Ma bisogna osservare che l'ipotesi di genitori pensionati con figli giovani è più che altro teorica e riguarda soprattutto quelli che hanno lasciato volontariamente l'Amministrazione utilizzando note disposizioni legislative, il più delle volte nella prospettiva di altra occupazione in aggiunta alla pensione.

Comunque il presente disegno di legge testimonia l'attenzione dello Stato per venire il meglio possibile incontro ai suoi vecchi servitori e pertanto la vostra Commissione ve ne raccomanda l'approvazione.

UBERTI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Le pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari - dirette o di reversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentati del 10 per cento.

Art. 2.

L'aumento di lire 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, è elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a lire 66.000 annue.

Art. 3.

Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di lire 60.000 stabilito dagli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianità di servizio, è elevato a lire 66.000.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le pensioni ordinarie - escluse quelle di cui al successivo articolo 4 - dirette o di reversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio successivamente alla predetta data del 30 giugno 1949, l'importo di lire 50.000 stabilito dal primo e secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianità di servizio, è elevato a lire 55.000.

Art. 4.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40 per cento.

Le pensioni dei funzionari ed impiegati della cessata Banca di emissione austro-ungarica, passate a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, devono intendersi assimilate, ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici, alle pensioni ex regime austro-ungarico.

Art. 5.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, sono elevati:

da lire 56.400 a lire 68.880 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti;

da lire 42.000 a lire 54.480 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

da lire 37.200 a lire 49.680 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di reversibilità.

Alle stesse misure sopraindicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che sono elevati da lire 4.800 a lire 17.280 annue.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi s'intende conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per le categorie di pensionati cui competono i suddetti assegni di caroviveri.

Art. 6.

Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1, 4 e 5 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e 13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto articolo 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1951.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 4 - primo comma - e 5 si applicano a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.

Art. 6.

Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1, 4 e 5 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e 13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto articolo 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1951.

Art. 7.

Identico.

Art. 7-bis.

Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedenti articoli 1 e 4, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, è concesso un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla reversibilità, nella seguente misura:

50 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51;

40 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1951-52;

30 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1952-53;

20 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si

Art. 8.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in 6 miliardi annui, si farà fronte relativamente all'esercizio 1950-51, con le entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

considera l'importo netto della pensione o dell'assegno diretto, o vedovile nel caso di decesso della vedova pensionata, quale risulta dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 4.

L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia già stato concesso ad un precedente avente diritto alla reversibilità della pensione o dell'assegno.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.